



Proposta di legge n.338/9[^]
di iniziativa della Giunta regionale
recante

**“Abrogazione dell’articolo 10, comma 2, della
legge regionale 26 luglio 1999, n. 19
(Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella
Regione Calabria) e s.m.i”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Relazione

La presente proposta di legge mira a ricondurre le ipotesi di subentro nei contratti di lavoro alle norme stabilite nel decreto legislativo n. 165/2001 in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articolo 30) e di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività (articolo 31). Le citate disposizioni normative rendono ammissibile il subentro nei contratti di lavoro solo fra Amministrazioni pubbliche, ovvero quando si abbia un trasferimento o conferimento di attività.

La proposta si compone di un unico articolo con il quale si intende abrogare il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 19/1999 che disciplina la materia dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Il citato art. 10 , c.2 così come modificato con l.r. 22/2007 e interpretato con l.r. 15/2008, art. 42, prevede, nel caso di scioglimento volontario di un' Associazione di divulgazione agricola e del mancato assorbimento del personale dell'associazione disciolta da parte di altra associazione di categoria, il passaggio diretto di tale personale alle dipendenze della Regione.

In attuazione della citata norma, con delibera di Giunta regionale n. 283 del 25 marzo 2010, è stato autorizzato il subentro della Regione Calabria nel contratto del personale proveniente dall'Agris Coldiretti, titolare di Unità di Divulgazione Agricola (UDA).

La delibera tuttavia non ha mai trovato esecuzione. Il Dipartimento Personale, così come si evidenzia in una nota acquisita agli atti della Commissione, già nella fase istruttoria precedente alla delibera e successivamente all'approvazione della stessa, in più note ha rappresentato che la Regione Calabria non potesse subentrare, sic et simpliciter, e quindi senza garantire il rispetto di tutte le normative nazionali che regolano l'accesso al pubblico impiego nonché degli ulteriori vincoli alle assunzioni, nella titolarità dei contratti di lavoro a tempo determinato originariamente stipulati fra organizzazioni professionali ed il relativo personale. Inoltre ha rilevato come il subentro dei contratti di lavoro è ammissibile solo fra pubbliche amministrazioni.

Tale situazione però ha generato un contenzioso che ha visto soccombente la Regione Calabria la quale, in ottemperanza alla sentenza, si è vista costretta a dare seguito alla delibera n. 283 del 25 marzo 2010 e per l'effetto ha assunto i ricorrenti presso il Dipartimento Agricoltura, subentrando pertanto nel rapporto di lavoro subordinato dagli stessi intrattenuto con l'Agris Coldiretti.

Al fine di scongiurare il verificarsi di casi analoghi, atteso che, come si evidenzia da una nota del Dirigente del Settore del Dipartimento Agricoltura, risultano pendenti altre quattro richieste di immissione nei ruoli regionali di personale proveniente da altre associazioni nel frattempo disciolte, la Giunta regionale propone l'abrogazione di tale norma.

Art. 1
(Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 26 luglio 1999, n. 19 e ss.mm.ii)

1. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), così come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, e così come interpretato dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008 n. 15, è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.